

Dichiarazione precompilata 2026: pubblicata la Guida dell'Agenzia al modello "Redditi Persone fisiche"

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato la [Guida "La dichiarazione precompilata 2026 – Modello Redditi Persone fisiche"](#), relativo al periodo d'imposta 2025.

La Guida illustra le modalità di accesso, consultazione, modifica, integrazione e invio della dichiarazione, con un focus specifico sui contribuenti che non possono utilizzare il modello 730 e su alcune sezioni di particolare rilievo operativo: quadro LM, quadro RR, quadro RU, quadro RP e quadro RL.

Il nuovo *vademecum* si inserisce nel quadro della dichiarazione precompilata 2026, già disponibile nell'area riservata dell'Agenzia, e tiene conto dell'evoluzione del modello Redditi PF 2026, approvato con [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026, prot. n. 72078/2026](#), successivamente aggiornato con le modifiche apportate dal comunicato di errata-corrige del 28 maggio 2026.

Redditi PF precompilato: disponibile anche per forfetari e contribuenti in regime di vantaggio

La Guida ricorda che l'Agenzia mette a disposizione il modello **Redditi Persone fisiche precompilato** anche per i titolari di partita IVA che aderiscono al **regime di vantaggio** o al **regime forfetario**.

Nel modello sono presenti, oltre ai dati già tradizionalmente utilizzati nella precompilata – familiari a carico, oneri detraibili e deducibili, indennità e dati delle certificazioni di lavoro autonomo – anche i dati reddituali desumibili dalle **fatture elettroniche trasmesse tramite SdI** e dai **corrispettivi giornalieri** inviati nell'anno.

Sul punto, la Guida segnala un aspetto da verificare con attenzione: poiché dalle fonti informative non emerge la data effettiva di incasso, nella precompilazione viene adottata la presunzione che il pagamento sia avvenuto alla **data di emissione della fattura o del corrispettivo**. **Ne consegue che, per i contribuenti soggetti al principio di cassa, i dati proposti devono essere controllati e, se necessario, modificati prima dell'invio.**

Redditi Web e Redditi *Online*: due di compilazione

Per la gestione del [modello Redditi PF 2026](#) sono disponibili due strumenti.

Il **modello RPF in modalità Web** consente di compilare i principali quadri del modello Redditi PF direttamente tramite applicativo, **senza scaricare software**. Può essere utilizzato anche da imprenditori e professionisti in **regime di vantaggio** o **forfetario**, per la compilazione del quadro LM.

Il **modello RPF in modalità *Online***, invece, è il *software* completo per la compilazione dei fascicoli 1, 2 e 3 del modello Redditi PF. Devono utilizzare questa modalità, tra gli altri, i contribuenti soggetti agli **Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)** e quelli che possiedono **redditi da partecipazione**.

Chi deve presentare Redditi PF 2026

La Guida riepiloga i casi in cui il contribuente non può utilizzare il modello 730, né precompilato né ordinario, **ed è tenuto a presentare il modello Redditi Persone fisiche 2026.**

Tra le principali ipotesi rientrano i contribuenti che nel 2025 hanno percepito redditi d'impresa, redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA, redditi da partecipazione, redditi provenienti da trust, redditi "diversi" non dichiarabili nel quadro D del 730, oppure che nel 2025 e/o nel 2026 non sono residenti in Italia.

Devono inoltre utilizzare Redditi PF i contribuenti che sono tenuti a presentare anche dichiarazioni **IVA, IRAP o modello 770**, quelli che utilizzano crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero diversi da quelli gestibili nel 730, nonché i soggetti che devono compilare il prospetto degli **aiuti di Stato**.

Per il periodo d'imposta 2025, la Guida richiama anche il caso dei soggetti che destinano a locazione breve **più di quattro appartamenti**, coerentemente con la disciplina applicabile all'anno dichiarato.

Disponibilità e invio: le date principali

Il modello Redditi PF precompilato 2026 è disponibile dal **20 maggio 2026** nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate, insieme al relativo foglio riepilogativo.

L'invio può essere effettuato dal **27 maggio 2026** al **2 novembre 2026**, termine risultante dallo slittamento del 31 ottobre, che cade di sabato, e del 1° novembre, giorno festivo.

L'accesso all'applicativo avviene tramite **SPID**, **Carta d'identità elettronica**, **Carta nazionale dei servizi** oppure, per i soggetti abilitati, credenziali **Entratel/Fisconline**. È possibile operare anche in qualità di tutore, amministratore di sostegno, curatore speciale, genitore, persona di fiducia o erede, nei casi previsti.

Le operazioni prima dell'invio: controllo, modifica e integrazione

Prima della trasmissione, il contribuente deve verificare i quadri precompilati, controllare la correttezza dei dati inseriti dall'Agenzia e completare le parti mancanti.

La [Guida](#) segnala che l'applicativo consente di visualizzare l'elenco dei dati inseriti nella dichiarazione e di quelli che l'Agenzia non ha potuto utilizzare perché incompleti o incongruenti. È inoltre disponibile l'esito della liquidazione: credito, debito oppure saldo zero.

Per l'inserimento dei dati è prevista una funzione di ricerca dei campi dichiarativi, utile per individuare con maggiore facilità le sezioni del modello in cui riportare le informazioni da integrare.

Le principali novità e indicazioni operative

per i quadri

Quadro LM – Regime di vantaggio e regime forfetario

Una parte più rilevante della [Guida](#) riguarda la precompilazione del **quadro LM**, riservato ai contribuenti in regime di vantaggio o in regime forfetario.

Per valorizzare il quadro LM, l'Agenzia considera la somma degli importi risultanti dalle **fatture elettroniche** e/o dai **corrispettivi telematici** relativi all'anno d'imposta oggetto di precompilazione.

L'Agenzia evidenzia però, che trattandosi di regimi fondati sul principio di cassa, il contribuente deve verificare se l'incasso sia effettivamente avvenuto nell'anno 2025. Se il pagamento non coincide con la data di emissione della fattura, occorre modificare i componenti positivi di reddito: vanno inclusi gli importi delle fatture emesse in anni precedenti ma incassate nel 2025, ed esclusi quelli delle fatture emesse nel 2025 ma non incassate al 31 dicembre.

Per i professionisti iscritti a una Cassa professionale, i contributi addebitati al committente in fattura sono esclusi dai componenti positivi precompilati. Per i professionisti iscritti alla **Gestione separata INPS**, invece, i contributi addebitati al committente sono inclusi nei componenti positivi.

Particolare attenzione viene dedicata anche alle **fatture elettroniche verso la Pubblica amministrazione rifiutate**: tali fatture e le relative note di credito non sono considerate ai fini del calcolo del superamento della soglia per la permanenza nel regime e per il calcolo dei componenti positivi. In presenza di tali situazioni, il foglio informativo segnala al contribuente la necessità di

verificare i dati.

Altro caso evidenziato è quello della sommatoria dei componenti positivi pari a zero o negativa, ad esempio per effetto di note di credito. Anche in questo caso il contribuente viene avvisato e deve controllare la correttezza del dato.

Codici ATECO

Per il quadro LM assumono rilievo anche i codici attività.

Per i contribuenti in regime di vantaggio, il codice ATECO del **rigo LM1** è precompilato sulla base della dichiarazione dell'anno precedente, tenendo conto della nuova classificazione **ATECO 2025** in vigore dal 1° gennaio 2025.

Per i contribuenti forfetari, i codici attività dei rigi da LM22 a LM27 sono desunti dalla dichiarazione dell'anno precedente oppure, in assenza, dai dati anagrafici presenti nelle banche dati dell'Agenzia. Il contribuente deve verificarne la correttezza. In presenza di più attività, se i ricavi o compensi riguardano gruppi merceologici diversi, occorre suddividerli su distinti rigi.

Certificazioni Uniche di lavoro autonomo

La [Guida](#) ricorda che, a seguito delle semplificazioni introdotte dal D.Lgs. n. 1/2024, è previsto l'esonero dall'invio della CU per i soggetti che corrispondono compensi a contribuenti in regime forfetario o di vantaggio. Tuttavia, l'obbligo permane in alcuni casi, tra cui i medici

convenzionati con il Servizio sanitario nazionale e alcune indennità, come quelle di maternità.

Per i medici di medicina generale, i medici di continuità assistenziale e i pediatri di libera scelta in regime forfetario, le somme certificate sono utilizzate per la precompilazione della sezione III del quadro LM.

Per le indennità certificate con specifici codici, ad esempio maternità, gli importi sono riportati nel quadro LM, con apposito messaggio informativo.

Specifiche indicazioni sono previste anche per i lavoratori sportivi del settore dilettantistico e per i diritti d'autore o le opere dell'ingegno: se tali compensi sono correlati all'attività di lavoro autonomo svolta in regime forfetario, devono essere riportati nel quadro LM ed eliminati dal quadro RL.

Quadro RR – Contributi previdenziali

Il **quadro RR** è precompilato con i dati forniti dall'INPS, relativi ai contributi previdenziali dovuti da artigiani, commercianti e lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata.

La Guida segnala che, in presenza di interruzioni nel periodo di imposizione o di riduzione contributiva, il contribuente riceve un messaggio nel foglio informativo e nell'applicativo web, ed è chiamato a verificare i mesi corretti da indicare.

Particolare attenzione è richiesta ai contribuenti forfetari che beneficiano della riduzione contributiva.

Se il quadro RR risulta precompilato con il codice relativo

alla riduzione spettante ai lavoratori in regime forfetario, il contribuente deve verificare se nel corso del 2025 ha superato il limite di **100.000 euro**. In caso affermativo, deve integrare la dichiarazione indicando il codice previsto per l'avvenuto superamento del limite.

La **Guida** richiama inoltre il controllo sul reddito eccedente il minimale e sulla corretta attribuzione di eventuali crediti compensati con F24, soprattutto quando sono presenti collaboratori.

Quadro RU – Crediti d'imposta

Nel quadro **RU** vengono precompilati i dati relativi ad alcuni crediti d'imposta, tra cui:

- credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nella **ZES unica**;
- credito per investimenti nelle **Zone logistiche semplificate (ZLS)**;
- credito per investimenti nella **ZES unica agricola**, per imprese del settore agricolo, pesca e acquacoltura;
- credito per spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola.

La **Guida** precisa che nel quadro RU sono riportati il codice del credito, il credito spettante nel periodo e l'eventuale credito utilizzato in compensazione con modello F24.

Il contribuente viene avvisato, tramite specifico messaggio nel foglio informativo, se risultano compensazioni da verificare. In caso di perdita totale o parziale del diritto al credito, ad esempio per revoca o decadenza, occorre intervenire sul **rigo RU12** per evitare che il residuo venga

riportato, in tutto o in parte, nella dichiarazione successiva.

Quadro RP – Oneri e spese

Per il quadro **RP**, la l'Agencia delle entrate si concentra in particolare sui contributi previdenziali e assistenziali.

Quando il quadro LM risulta precompilato, tutti i contributi comunicati dai soggetti terzi sono riportati solo nel foglio informativo. Spetta quindi al contribuente distinguere i contributi relativi all'attività svolta in regime di vantaggio o forfetario, da indicare nel quadro LM, dall'eventuale quota eccedente o dagli altri contributi deducibili, da riportare nel rigo **RP21**.

Rientrano tra gli esempi indicati dalla [Guida](#) i contributi per il riscatto degli anni di laurea, quelli per la frequenza degli ITS Academy e quelli per la prosecuzione volontaria.

Quadro RL – Altri redditi

Nel quadro **RL** sono precompilati, tra gli altri, i dati delle CU di lavoro autonomo con causale relativa all'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, brevetti, processi, formule o informazioni.

La [Guida](#) evidenzia però che, se il contribuente è in regime forfetario e tali compensi sono correlati all'attività professionale svolta, i dati devono essere trasferiti nel quadro LM, eliminandoli dal quadro RL.

Sono inoltre precompilate nel quadro RL le indennità percepite dai giudici onorari di pace e dai viceprocuratori onorari, con indicazione delle relative ritenute d'acconto.

Presentazione, annullamento, correttiva e integrativa

Il modello Redditi PF precompilato può essere presentato direttamente dal contribuente oppure tramite Caf, professionista abilitato o altro soggetto incaricato della trasmissione telematica.

Dopo l'invio, è possibile visualizzare e stampare la dichiarazione trasmessa e le ricevute, incluse quelle relative agli eventuali versamenti F24 effettuati.

Le operazioni successive all'invio

L'annullamento della dichiarazione già inviata è possibile tramite applicativo web a partire dal **27 maggio 2026**. Se è stato predisposto un modello F24, l'annullamento può essere effettuato fino al **26 giugno 2026**; se non è stato predisposto un modello F24, fino al **15 ottobre 2026**.

L'annullamento può essere effettuato solo se lo stato della ricevuta risulta "Elaborato" e comporta la cancellazione dei dati inseriti dal contribuente. Dopo l'annullamento, all'Agenzia non risulta presentata alcuna dichiarazione: è quindi necessario trasmetterne una nuova, altrimenti la dichiarazione risulterà omessa.

Se il contribuente si accorge di errori o omissioni dopo il periodo utile per l'annullamento, può presentare un **Redditi**

correttivo entro il **2 novembre 2026**. Dopo tale data, sarà possibile presentare solo un **Redditi integrativo**.

Il calendario della precompilata Redditi PF 2026

Le principali scadenze:

- **20 maggio 2026**: accesso e modifica del modello Redditi PF precompilato;
- **27 maggio 2026**: invio del modello Redditi PF precompilato, invio del Redditi aggiuntivo del 730, invio del correttivo e possibilità di annullamento;
- **26 giugno 2026**: ultimo giorno per annullare il modello Redditi inviato con F24;
- **30 giugno 2026**: termine ordinario per il versamento di saldo e primo acconto;
- **20 luglio 2026**: termine, senza maggiorazione, per contribuenti ISA, soggetti con cause di esclusione ISA, regime di vantaggio e forfetari;
- **30 luglio 2026**: versamento con maggiorazione dello **0,40%**;
- **20 agosto 2026**: versamento con maggiorazione dello **0,80%** per contribuenti ISA, soggetti con cause di esclusione, regime di vantaggio e forfetari;
- **15 ottobre 2026**: ultimo giorno per annullare il modello Redditi inviato senza F24;
- **2 novembre 2026**: termine per l'invio del modello Redditi PF 2026, del Redditi correttivo del 730 e del Redditi aggiuntivo del 730;
- **30 novembre 2026**: termine per il versamento del secondo o unico acconto;
- **1° febbraio 2027**: **ultimo giorno per presentare il modello Redditi precompilato "tardivo", entro 90**

giorni dalla scadenza.